



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

**Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del magistrato dott.ssa Cristina Reggiani

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 12435-1/2026 promossa da:



RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-CESENA - MINISTERO
INTERNO**

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

LETTA l'istanza avanzata dal ricorrente il 27/7/2026, ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 4, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal D.L. n.100/2026, con cui si chiede l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano;

RILEVATO che parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, nei termini di legge non ha depositato note difensive;

RILEVATO che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha rigettato la domanda di protezione internazionale - applicando le disposizioni di cui al Reg UE 2024/1348 - dichiarando la manifesta infondatezza della stessa ai sensi dell'art. 39/IV Reg, UE cit. e, nello specifico, per tre ragioni: il ricorrente proverrebbe da Paese designato di origine sicuro; avrebbe allegato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; sarebbe entrato in Italia illegalmente e si sarebbe trattenuto sul territorio nazionale senza avanzare tempestivamente domanda di protezione internazionale;

RILEVATO che ai sensi art. 35-bis, co. 3, D.lgs. n. 25/2008, come modificato dal DL cit., il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine all'istanza di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale;

RILEVATO che con l'istanza cautelare la difesa ricorrente ha contestato l'applicabilità al caso di specie del nuovo Reg.UE 2024/1348 evidenziando:

- che il richiedente asilo è entrato in Italia il 9/5/2026;
- che ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale, tramite il proprio legale, con pec alla Questura di Rimini del 9/6/2026 e, poi, l'ha ribadita di persona recandosi in Questura l'11/6/2026, quando gli è stato fissato l'appuntamento per la formalizzazione della domanda per i giorni 22 e 23 giugno 2026;
- che il C3 reca la data del 23/6/2026 e nella medesima data il Presidente della Commissione territoriale ha adottato la determina di applicare alla domanda, così formalizzata, la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42 Reg. UE cit., trattandosi di straniero proveniente da paese di origine sicuro *“a livello nazionale ai sensi dell'art. 2bis del D.lgs 25/2008 (art.42, pr.1 lett.eReg UE 2024/1348) oppure a livello dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 62 paragrafi 1-bis e 1-terdel Regolamento UE 2024/1348 come modificato dal Regolamento UE 2026/464..”* e non riscontrando nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 21 paragrafo 2 Reg UE 2024/1348 e non rinvenendo *“allo stato altre condizioni che rendano necessario il ricorso alla procedura ordinaria”*;
- che il richiedente è stato sentito dalla Commissione Territoriale il 3/7/2026 e il provvedimento impugnato è stato adottato nella seduta dell'8/7/2026 (e sottoscritto dal Presidente il 22/7/2026), quindi notificato al richiedente con pec al legale del 23/7/2026;

RILEVATO, quindi, che la parte ricorrente ha sostenuto che, alla data in cui il ricorrente aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, era in vigore l'art. 26 D.Lgs 25/2008, precedente formulazione, che prevedeva che la formalizzazione della domanda avvenisse entro un termine massimo di 16 giorni lavorativi, e l'art. 28 bis che, nelle procedure accelerate, prevedeva che, entro 7 giorni dall'invio della documentazione da parte della Questura (che deve avvenire immediatamente), la Commissione Territoriale doveva sentire il ricorrente e, nei 2 giorni successivi, doveva emettere il provvedimento;

RILEVATO che la difesa ha lamentato il mancato rispetto di tale scansione temporale, in quanto la decisione è intervenuta ben oltre il termine di legge (22/7/2026) e ha dunque invocato l'applicazione della precedente disciplina delle procedure accelerate - giacché la manifestazione della volontà di avanzare domanda di protezione internazionale ha data certa anteriore all'entrata in vigore del nuovo regolamento UE - e l'interpretazione data a quella normativa dal costante

orientamento della SC, espresso dalle SS.UU. nella pronuncia n.11339/2024, in forza della quale il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata, nella fase amministrativa, comporta che la stessa debba intendersi come ordinaria, con le conseguenze in punto di termine di impugnazione del provvedimento di diniego adottato (30 gg., in luogo di 15) e di sospensione automatica degli effetti esecutivi dello stesso, in seguito a tempestiva (nel termine ordinario di 30 gg.) proposizione dell'impugnazione da parte dell'interessato;

RILEVATO che la difesa del ricorrente ha osservato che, anche laddove si ritenesse applicabile il nuovo Regolamento UE, avendosi riguardo alla data della formalizzazione della domanda di protezione, essendo stato compilato il C3 il 23/6/2026, nel vigore della nuova normativa, la procedura seguita dall'autorità amministrativa di prima istanza dovrebbe comunque ritenersi ordinaria, poiché non risulterebbe da nessun documento, appartenente a tale fase, che siano stati rispettati gli obblighi informativi posti a carico dell'autorità accertante e neppure che il richiedente asilo sia stato sottoposto alla procedura di screening, prevista dalla nuova normativa europea entrata in vigore a partire dal 12/6/2026;

RILEVATO, infine, che la difesa, entrando nel merito della domanda di protezione avanzata e delle allegazioni compiute dal ricorrente in sede di audizione, ha osservato che dalla narrazione del richiedente emergerebbe con evidenza che il ricorrente, bengalese, è stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo - essendo migrato in Kuwait, dove è stato sfruttato lavorando in condizioni di semi-schiavitù e poi in Romania, dove sarebbe fuggito per sottrarsi alle pesanti condizioni di lavoro, alle quali era stato sottoposto nello stato arabo, ma dove è stato sfruttato egualmente - e trovandosi attualmente in condizione di grave pericolo per i debiti contratti in patria per finanziare la sua fuga dal Kuwait, poiché i suoi famigliari riceverebbero minacce da parte dei creditori;

CIÒ PREMESSO

il Tribunale

OSSERVA

la domanda cautelare merita accoglimento sotto entrambi i profili - della normativa applicabile e del merito della domanda di protezione - rappresentati dalla difesa e immediatamente evincibili dalla lettura degli atti.

Sotto il primo profilo, quello della disciplina di riferimento, viene in rilievo l'art. 79 Reg UE 2024/1348, che stabilisce che la nuova normativa si applica a decorrere dal 12/6/2026 e, per quel che qui interessa, il comma 3 del medesimo articolo, che così recita: *“Il presente regolamento si applica alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale in relazione alle domande*

formalizzate a decorrere dal 12 giugno 2026. Le domande di protezione internazionale formalizzate prima di tale data sono disciplinate dalla direttiva 2013/32/UE.”

La norma, che fa esclusivo riferimento al momento della “*formalizzazione* “ della domanda di protezione, per determinare quale disciplina applicare, non chiarisce cosa ne sia delle procedure amministrative, che iniziano con la manifestazione di volontà di avanzare domanda di protezione espressa in epoca anteriore al 12/6/2026 e che, poi, proseguono con la formalizzazione (previo appuntamento dato anch’esso dalla Questura, nel caso di specie, in data anteriore all’entrata in vigore del Reg. UE), attraverso la redazione del modello C3, in epoca successiva al 12/6/2026.

Nel caso che ci occupa, l’autorità accertante ha deciso di applicare la nuova normativa, ritenendo che la *formalizzazione* della domanda di protezione è avvenuta nel vigore della disciplina regolamentare e facendo coincidere la *formalizzazione* con la redazione del modello C3.

Tuttavia, si evidenzia che la redazione del modello C3, nella nuova disciplina, non è più prevista ai fini della *formalizzazione* della domanda di protezione e che la *formalizzazione* è la terza fase di “*accesso alla procedura*” che inizia con la *manifestazione di volontà*, disciplinata dall’art. 26 del Reg..

Tale disposizione chiarisce che la domanda di protezione “*si considera fatta*”, quando il richiedente “*manifesta di persona la volontà di ricevere protezione internazionale da parte di uno Stato membro all’autorità competente di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2.*”

La “*registrazione*” della domanda, disciplinata dall’art. 27, deve intervenire entro i 5 gg. successivi (fatta eccezione per quanto previsto dal parag. 3 dell’art. cit).

Infine, vi è la “*formalizzazione*” che, ai sensi dell’art. 28 del Reg., deve intervenire entro 21 gg. dalla registrazione. Il termine può essere di due mesi se si verifica quanto previsto dal parag. 5 del medesimo articolo.

Il parag. 6 chiarisce che “*All’atto della formalizzazione della domanda il richiedente è tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi e i documenti a sua disposizione di cui all’art. 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivarla. Una volta formalizzata la domanda, in particolare durante il colloquio personale, il richiedente ha la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all’adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa*”.

Al parag. 7 è stabilito che “*Gli Stati membri possono organizzare l’accesso alla procedura in modo tale che la domanda sia fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente. In questi casi gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti beneficino delle garanzie di cui all’articolo 8, paragrafi da 2 a 6. Ove la domanda è fatta, registrata o formalizzata contemporaneamente, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere tutti gli elementi e i documenti a loro disposizione di*

cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1347 necessari a motivare la loro domanda durante il colloquio personale. Inoltre, i richiedenti hanno la possibilità di trasmettere ulteriori elementi pertinenti all'esame della domanda fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa. Gli Stati membri possono fissare un termine entro tale arco temporale per la trasmissione dei suddetti ulteriori elementi, che il richiedente cerca di rispettare."

Pertanto, deve concludersi che nel caso di specie, dove - lo si ribadisce - la domanda "è stata fatta" (per usare la stessa terminologia di cui all'art.26 Reg UE cit.) in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova normativa, la "formalizzazione" della stessa non è avvenuta in base alle nuove regole, non potendosi far coincidere il momento della redazione del modello C3 con la "formalizzazione", nel senso inteso dal regolamento entrato in vigore il 12/6/2026, sopra riportato.

L'art. 17 del DL 100/26, nel dettare disposizioni di natura transitoria per l'attuazione del Patto dell'Unione Europea - dopo aver previsto al primo comma che fino al 31/10/2026 "*sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera*" e dopo aver stabilito al secondo comma che "*a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'art. 27 dl regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti*" - al quarto comma prevede che "*ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12/6/2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il Tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.*"

Questa ultima previsione, diversamente dalla disposizione transitoria contenuta nel regolamento UE 2024/1348, sembra riguardare proprio la fattispecie che ci occupa.

Si fa riferimento, infatti, alla normativa da applicarsi ai procedimenti amministrativi iniziati prima della entrata in vigore del regolamento; si menzionano espressamente i procedimenti amministrativi (e anche quelli giudiziari) che siano stati "avviati" a seguito "*della presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026*", stabilendo che ad essi continua ad applicarsi la disciplina previgente.

L'utilizzo del termine "presentazione" esclude che lo stesso possa ritenersi sinonimo di "formalizzazione", altrimenti il legislatore italiano lo avrebbe utilizzato, conformandosi al disposto della norma unionale.

Il Tribunale ritiene che la scelta terminologica suddetta e la circostanza che si parli di “avvio” del procedimento amministrativo siano indici rivelatori del fatto che si sia voluto chiarire ciò che la disciplina unionale non chiarisce: precisamente quale sia la normativa applicabile a procedimenti iniziati con una manifestazione di volontà, espressa e ricevuta da soggetto titolato e, quindi, con una domanda di protezione da ritenersi “fatta” in epoca anteriore al 12/6/2026.

L’interpretazione prospettata di tale disciplina transitoria nazionale, nel senso che il nostro legislatore avrebbe colmato una lacuna della disciplina transitoria unionale, esclude che tale previsione si ponga in contrasto con la normativa europea sopra richiamata.

Sotto il profilo della disciplina applicabile al caso di specie, ci sono, quindi, fondati dubbi che la scelta operata dall’organo amministrativo di prima istanza, di fare riferimento al Reg UE 2024/1348 e di decidere in base a tale nuova disciplina, sia corretta.

Pertanto, laddove si giungesse alla conclusione che al caso di specie si applica la disciplina previgente, dovrebbe affermarsi che non sarebbero stati rispettati - per le tempistiche indicate dalla difesa, che corrispondono a quanto emerge dai documenti prodotti - i termini della procedura accelerata, con le conseguenze già chiarite da SS.UU n. 11399/2024 sotto il profilo della natura della procedura, che sarebbe quella ordinaria, e con le evidenti ricadute sui termini dell’impugnazione del provvedimento e sugli effetti dell’impugnazione, che produrrebbe la sospensione automatica dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego.

Con riguardo al secondo profilo evidenziato con il presente atto di impugnazione, posto a fondamento anch’esso della domanda cautelare avanzata, e cioè alla dedotta assenza dei presupposti per l’applicazione nel caso di specie della procedura accelerata, in ossequio del disposto di cui all’art. 21/ paragrafi 1 e 2 del Reg. UE 2024/1348, il Tribunale ritiene che in effetti dal verbale di audizione del richiedente asilo emergano numerosi elementi che inducono a sospettare che il ricorrente sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sia giunto in Italia proprio perché in fuga da situazioni di pericolo per la sua integrità psico-fisica.

Anche il timore manifestato dal richiedente asilo di rientrare in patria - per il pericolo prospettato di essere vittima di atti ritorsivi da parte dei creditori, ai quali è ricorso per finanziare la sua fuga dal Kuwait - avrebbe meritato un’indagine molto più approfondita rispetto a quella che è stata fatta, con la formulazione di domande più specifiche sulle condizioni di lavoro, alle quali era stato sottoposto nei paesi, in cui si era fermato prima di raggiungere l’Italia, e sulle modalità della partenza dal paese di origine; indagini assolutamente incompatibili con la procedura accelerata prescelta.

Il Tribunale ritiene, quindi, con riguardo al merito, che, anche nell'ipotesi in cui si giudicasse applicabile al caso di specie la nuova normativa unionale, sussistono fondati dubbi sulla correttezza della procedura scelta.

Deve, pertanto, concludersi che la domanda cautelare è sorretta dal requisito del *fumus* e, per quanto riguarda quello del *periculum*, lo stesso deve ritenersi gioco forza sussistente, stante l'obbligo di rimpatrio sancito nel provvedimento impugnato, immediatamente efficace.

P.Q.M.

in accoglimento della domanda cautelare proposta,
autorizza il ricorrente a permanere sul territorio nazionale nelle more dell'esito del ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna in data 12/08/2026.

La Giudice

Dott.ssa Cristina Reggiani